

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO D'USO DEL TEATRO CINEMA
PARROCCHIALE SAN PIETRO**

Approvato con delibera di Consiglio n. 70 dd.14.12.2000

Modificato con delibera di Consiglio n. 21/2001

Modificato con delibera di Consiglio n. 12 dd.21.2.2017

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e le modalità di gestione del teatro - cinema S. Pietro, sito in piazza Pio XII in Mezzolombardo, nonché le modalità di rimborso delle spese da parte dei soggetti che utilizzano la struttura medesima.

E' esclusa dal presente regolamento la disciplina concernente la programmazione dell'attività, la promozione e la scelta degli spettacoli e delle manifestazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, quinto comma.

Articolo 2 - TITOLO GIURIDICO

Il teatro - cinema S.Pietro è concessò in comodato gratuito dall'ente proprietario, Parrocchia S. Giovanni Battista, al Comune di Mezzolombardo, il quale lo utilizza secondo quanto indicato nella relativa convenzione sottoscritta tra i due enti.

Il Comune può concedere in uso temporaneo, per singole manifestazioni, la struttura, ai soggetti indicati all'articolo 4 per le attività specificate all'articolo 3.

Articolo 3 - ATTIVITA' AMMESSE ED ESCLUSE

La struttura può essere utilizzata per spettacoli teatrali, cinematografici e musicali, per convegni, riunioni, conferenze, seminari o manifestazioni di interesse collettivo, miranti a favorire la crescita culturale ed il confronto delle opinioni e delle idee, purché gli utilizzi siano compatibili con la struttura stessa ed ai principi indicati nella convenzione di cui all'articolo 2.

Il Comune si impegna a non consentire lo svolgimento' di spettacoli e/o manifestazioni che possano recare offesa ai valori religiosi ed alla dottrina della Chiesa cattolica, di cui sono garanti il Legale rappresentante dell'ente parrocchia e l'Ordinario di Trento.

Le manifestazioni aventi contenuto politico o elettorale saranno consentite solo sotto forma di confronto.

Non è consentito l'uso del teatro per assemblee condominiali.

Il giudizio sulla compatibilità degli spettacoli e della manifestazioni spetta al Comitato di Gestione di cui all'articolo 13.

Articolo 4 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Oltre all'uso diretto da parte del Comune di Mezzolombardo, secondo quanto indicato dall'articolo 2 ed all'articolo 3, la struttura può essere concessa in uso:

- a) alla Parrocchia, in base a quanto disposto dal successivo articolo 6;
- b) ai Comuni ed altri enti pubblici;
- c) alle Federazioni di cui all'articolo 11 della L.P. 12/87 ed alle istituzioni museali di cui all'articolo 27 della legge medesima;
- d) alle associazioni, istituzioni, enti, comitati, cooperative e soggetti privati interessati a promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o istituzionale, giudicate di interesse pubblico.

Le richieste di utilizzo possono riguardare usi giornalieri per singole manifestazioni o riguardare più giorni, continuativi o meno, o periodi determinati.

Articolo 5 - MODALITA' DI GESTIONE

La gestione del teatro - cinema, comprendente l'attività di manutenzione ordinaria e pulizia, apertura e chiusura, funzionamento delle attrezzature e dei macchinari, controllo luci, servizio di vigilanza e biglietteria (maschere e borderò), può essere effettuata:

- a) direttamente dal Comune, mediante proprio personale;
- b) dal Comune mediante affidamento esterno a ditte, anche con contratti o convenzioni separate per distinti servizi;
- c) mediante stipula di convenzione con un soggetto che si assume annualmente la gestione della struttura, comprendendovi tutti i servizi individuati al comma 1 oppure escludendone alcuni, fermo restando che gli oneri derivanti al Comune dall'utilizzo della struttura (riscaldamento, pulizie, illuminazione e quant'altro) e dalla manutenzione ordinaria debbono essere rimborsati.

Nel caso non sia stipulata alcuna convenzione per il servizio di maschere in sala e biglietteria/ borderò, il Comune potrà imporre ai soggetti che chiedono l'utilizzo della struttura, nel caso fosse necessario, di assicurare a propria cura e spese tale servizio.

Articolo 6 - USO DA PARTE DELLA PARROCCHIA

Alla Parrocchia viene assicurato l'uso gratuito del CINEMA TEATRO S. PIETRO per dieci volte l'anno, oltre al tempo necessario per lo svolgimento delle prove delle manifestazioni, a condizione che non lo utilizzi per attività a pagamento.

Articolo 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di autorizzazione all'uso del teatro - cinema dovranno essere presentate dai soggetti interessati presso la Biblioteca pubblica - Ufficio Attività culturali - nelle ore di ufficio **almeno quindici giorni** prima del previsto utilizzo, salvo particolari motivazioni di urgenza.

Le richieste sono esaminate dal Comitato di gestione ed evase compatibilmente alla disponibilità della struttura ed alla rispondenza dei contenuti delle manifestazioni proposte a quanto stabilito dall'articolo 3.

Il funzionario responsabile delle attività culturali cura la tenuta di un registro che evidenzia l'ordine di presentazione delle richieste. In caso di richieste contemporanee la priorità è data alle manifestazioni prive di fini di lucro o organizzate dal Comune o dalle istituzioni scolastiche.

Articolo 8 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

Le domande di cui all'articolo 7 debbono contenere:

1. indicazione dell'ente, dell'associazione e dell'organismo richiedenti;
2. indicazione della struttura richiesta e descrizione dell'attività da svolgere;
3. indicazione del giorno/giorni e dell'orario in cui si prevede di utilizzare la struttura;
4. nominativo del legale rappresentate o del responsabile;
5. dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza all'uso autorizzato, possano derivare a persone o a cose, esonerando la proprietaria Parrocchia di Mezzolombardo ed il Comune di Mezzolombardo da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
6. dichiarazione inerente la gratuità o onerosità per il pubblico della manifestazione per la quale è inoltrata la domanda.

Articolo 9 - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

La valutazione delle richieste di utilizzo della struttura e la programmazione delle manifestazioni sono sottoposte al Comitato di Gestione di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il Comitato esprime, a maggioranza, un parere vincolante in ordine all'ammissibilità o meno delle richieste di utilizzo.

Nel caso in cui la manifestazione sia organizzata direttamente dal Comune o dalle istituzioni scolastiche, sarà inviata la relativa comunicazione alla Parrocchia, la quale entro due giorni potrà chiedere al Comitato di gestione il parere di competenza, informandone i richiedenti. In caso contrario si può prescindere dal parere medesimo.

Nei casi di urgenza trova applicazione quanto previsto dall'art. 13, Comma 6.

Il Comitato di gestione esprime il proprio parere anche sulla programmazione annuale delle manifestazioni teatrali o cinematografiche.

Articolo 10 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E VERSAMENTO QUOTA

La concessione per l'uso della struttura è rilasciata dal Comune, dopo l'acquisizione del parere positivo espresso dal Comitato di Gestione, nei casi in cui

è necessario, previo pagamento della tariffa indicata all'articolo 11.

Il versamento della tariffa dovuta deve essere comunque effettuato prima della data di utilizzo dei locali, unitamente al versamento di un deposito cauzionale, nei casi indicati nell'articolo 11, che sarà restituito dopo lo svolgimento della manifestazione.

Nel calcolo delle ore di effettivo utilizzo, le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso alla mezz'ora.

Il mancato utilizzo dei locali da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso, a meno che non sia comunicata con almeno 5 giorni di anticipo.

Articolo 11 - TARIFFE E DEPOSITO CAUZIONALE

L'utilizzo temporaneo del teatro è subordinato al versamento di una tariffa, differenziata a seconda dell'utilizzo e della durata, stabilita dal Consiglio comunale a titolo di rimborso delle spese per riscaldamento, vigilanza, custodia, pulizia e uso delle attrezzature.

Nel caso in cui la struttura debba essere utilizzata per lo svolgimento di iniziative organizzate dal Comune o dal medesimo patrocinate oppure che siano ritenute di particolare interesse e valore sociale, culturale o istituzionale, la Giunta comunale, in sede di conchiuso, può stabilire la gratuità della concessione e l'esenzione dal deposito cauzionale.

E' richiesto inoltre il versamento di un deposito cauzionale, stabilito dalla Giunta comunale, nei casi e nei termini indicati **nell'allegata Tabella A.**

Articolo 12 - REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

Ferme restando ulteriori ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare il provvedimento che ha autorizzato l'uso della struttura o di sospenderlo temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni oppure per ragioni di carattere contingente o tecnico *che non possano essere rinviate ad altra data per motivi oggettivi*, dandone comunicazione all'interessato di norma con preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in tal caso al soggetto richiedente sarà restituita la quota tariffaria eventualmente già versata.

Articolo 13 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è composto di 6 (sei) membri:

- Sindaco o suo delegato che lo presiede;
- due membri nominati dalla Giunta comunale, designati uno su proposta

delle minoranze consiliari e l'altro su proposta delle associazioni culturali aventi sede nel Comune;

- tre membri nominati dalla Parrocchia,

Il Sindaco designa anche un sostituto che interviene alle riunioni del comitato nel caso di assenza o impedimento di uno dei membri di cui alla lettera b) del comma precedente. In caso di assenza o impedimento dei membri di nomina parrocchiale, essi possono essere sostituiti da altri muniti di specifica delega.

Ai componenti del Comitato è riconosciuto, nei casi in cui spetti ai sensi della normativa vigente per gli amministratori comunali, solo l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi alla riunione.

Il Comitato di Gestione rimane in carica per il periodo di durata del mandato del Sindaco che l'ha nominato, fatta salva la facoltà di revoca. I componenti del Comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei loro successori.

Le modalità di nomina, sostituzione e di revoca dei membri spettanti alla Parrocchia sono stabilite dalla medesima.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta sia necessario vagliare le domande presentate, a seguito di convocazione anche telefonica del funzionario comunale addetto. In casi d'urgenza, la valutazione circa l'accoglimento delle domande di utilizzo può essere fatta da due soli membri (uno nominato dal Comune ed uno dalla Parrocchia), incaricati di tale incombenza all'inizio del rispettivo mandato.

Articolo 14 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L' UTILIZZO DELLA STRUTTURA.

Nell'utilizzo della struttura e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto delle strutture e conservazione dell'ordine esistente;
- b) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili né introdurne altri senza l'autorizzazione del Comune;
- c) rispetto di eventuali specifiche normative d'uso degli immobili e delle attrezzature utilizzati;
- d) presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza del presente Regolamento;
- e) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- f) occupazione degli spazi esclusivamente per gli usi concessi;
- g) rispetto assoluto degli orari concordati;
- h) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture, e di quanto previsto dalle leggi in materia;
- i) puntuale versamento delle quote di compartecipazione alle spese previste;
- j) nelle manifestazioni aperte al pubblico puntuale rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza ed in materia di S.I.A.E.;
- k) di massima le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore

24.00 e sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, nonché dalle regole di buon vicinato. E' cura del richiedente provvedere alle eventuali autorizzazioni necessarie per il rispetto delle normative vigenti per lo svolgimento di tali iniziative;

- 1) riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti ed in perfetto stato al termine dell'uso, liberi da eventuali attrezzature non appartenenti al teatro utilizzate per la manifestazione;
- m) comunicazione immediata all'ufficio comunale competente del mancato utilizzo dell'immobile; qualora detta comunicazione non pervenga 5 (cinque) giorni prima del previsto utilizzo, il corrispettivo versato al momento del rilascio dell'autorizzazione non sarà rimborsato.

Nel caso in cui sia concesso un uso prolungato della struttura, nella convenzione è previsto che il concessionario provveda alla manutenzione ordinaria degli spazi concessi.

L'inosservanza delle disposizioni al presente articolo comporta la revoca della concessione con eventuale perdita del diritto di restituzione dell'importo di compartecipazione alle spese già versato e l'impossibilità di ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per una periodo di tempo determinato dal Sindaco, sentito il Comitato di gestione.

Articolo 15 - RESPONSABILITA'

I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi della struttura e degli impianti. Essi sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

I soggetti autorizzati all'uso della struttura si intenderanno in ogni caso espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso della struttura.

L'Ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati.

Ogni concessione sarà revocata in caso di mancato risarcimento dei danni causati.

Articolo 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione su richiesta motivata di una delle parti.

Il presente regolamento sarà vincolante per la Parrocchia a seguito dell'approvazione da parte della Curia Arcivescovile di Trento.